



COMUNE DI
VARESE

Area I
Competitività e Semplificazione
per il Cittadino e le Imprese

Prot. Gen. n.

Al Responsabile SUAP
del Comune di Varese
c/o Sede

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Chiarimenti consegne a domicilio.

Quesito: i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

In ordine alla suddetta questione, è necessario fare una breve rassegna degli ultimi provvedimenti emessi a riguardo, anche alla luce delle Faq pubblicate a livello nazionale e regionale.

L'ordinanza regionale n. 528 del 11 aprile 2020, art. 1, paragrafo 1.2, lett. H consentiva la consegna a domicilio di tutti prodotti diversi dai generi alimentari e di prima necessità, anche se non compresi nelle categorie di cui all'allegato 1 del Dpcm del 10 aprile, a condizione che questa attività avesse carattere accessorio rispetto all'attività principale, che fosse garantito il rispetto dei requisiti igienico sanitari sia nel confezionamento che nel trasporto e che al momento della consegna fosse rispettata la distanza di almeno un metro.

Il Tar Lombardia, con decreto n. 634 del 22 aprile 2020, ha sospeso l'applicazione della suddetta disposizione per violazione dell'art. 3 primo comma del D.L. 19 del 25 marzo 2020 laddove stabiliva che il potere di ordinanza regionale dovesse essere esercitato in funzione della tutela della salute, soprattutto al fine di adottare misure più restrittive di quelle statali se necessarie per contenere il rischio epidemiologico. Secondo il Tribunale Amministrativo, nonostante la gravità della diffusione del contagio nel territorio lombardo, la disposizione regionale aveva quindi portata più ampliativa rispetto a quanto prescritto a livello nazionale dal Dpcm 10 aprile 2020.

A ciò però deve aggiungersi la Faq del Governo che, chiamato a pronunciarsi per quali attività fosse consentita la consegna a domicilio, aveva ammesso la stessa anche per quelle attività non elencate nell'allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, confermando le medesime misure precauzionali. ***“I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le***

vendite effettuando consegne a domicilio? Si è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici"

Da ciò discendeva un quadro interpretativo molto contrastante che vedeva da un lato l'orientamento del Tar Lombardia per la limitazione delle consegne a domicilio alle sole attività di alimentari e prima necessità e dall'altro l'orientamento nazionale che consentiva la consegna anche agli esercizi di commercio al dettaglio temporaneamente chiusi al pubblico.

In questi giorni pertanto è intervenuta sul punto la Regione Lombardia che con una Faq pubblicata sul sito regionale ha precisato quanto segue: "Dopo il Decreto del TAR della Lombardia (n. 634 del 22 aprile 2020) vale quanto previsto dal Dpcm del 10 aprile per la vendita online e la consegna a domicilio" richiamando espressamente la Faq pubblicata sul sito del governo sopra riportata.

Si può pertanto affermare che non sussistono limitazioni di carattere merceologico per la consegna a domicilio, essendo ammessa per tutte le tipologie di prodotti, con l'osservanza delle misure di prescrizione sanitaria, anche alla luce dell'ultimo Dpcm del 26 aprile che, all'art. 1 lett. aa), ha confermato la medesima disciplina dettata sul punto dal precedente Dpcm del 10 aprile.

FAQ GOVERNO

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.

FAQ REGIONE LOMBARDIA

Dopo il Decreto del TAR della Lombardia (n. 634 del 22 aprile 2020) vale quanto previsto dal Dpcm del 10 aprile per la vendita online e la consegna a domicilio; riportiamo di seguito la FAQ pubblicata sul sito del Governo: I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo

stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Cordiali saluti.

Varese, 27 aprile 2020



IL DIRIGENTE AREA I
Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese
Dott. Francesco Fachini
(*firmato digitalmente*)